

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 14**

Riunione del 19 dicembre 2012

11.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **G.S.Fo.Co.L. Volley Legnano**, in persona del presidente pro tempore.
- **Maurizio Vigolo**, in qualità di presidente pro-tempore

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone –Presidente f.f.
- Avv. Andrea Ordine – Componente
- Avv. Claudio Zander – Componente Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli incolpati:

G.S.Fo.Co.L. Volley Legnano, in persona del presidente pro-tempore, Sig. Maurizio VIGOLO, per essersi, in violazione degli artt. 9, comma 1, e 17, comma 3, dello Statuto FIPAV, dell'art. 2, comma 2, del Codice di Regolamento Sportivo del CONI, resa inadempiente agli obblighi di carattere economico assunti nei confronti dell'atleta Lisiena Volaj, pur avendo, anche formalmente, promesso il pagamento di quanto dovuto entro la seconda settimana del maggio 2012;

VIGOLO Maurizio, nella qualità di presidente pro-tempore del sodalizio G.S.Fo.Co.L. Volley Legnano, per i fatti contestati al sodalizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Giurisdizionale.

Alla riunione del 19 Dicembre era presente per la Procura Federale l'Avv. Gaetano Marchei, mentre nessuno compariva per gli incolpati.

L'Avv. Gaetano Marchei si riportava a quanto illustrato nella propria relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedendo, per il sodalizio G.S.Fo.Co.L. Volley Legnano, la multa di € 100,00 e per il presidente Maurizio VIGOLO la sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

La Commissione Giudicante Nazionale

Letti gli atti, esaminati i documenti,

OSSERVA

L'odierno procedimento scaturisce dall'esposto dell'atleta Lisiena Volaj che lamentava l'omesso versamento da parte della G.S.Fo.Co.L. Volley Legnano di quanto dovutole a saldo del corrispettivo delle prestazioni sportive rese a vantaggio del sodalizio.

Con lettera raccomandata del 4 luglio 2012, il legale dell'atleta preavvertiva la G.S.Fo.Co.L. Volley Legnano di imminenti azioni giudiziarie volte al recupero del

credito vantato dalla propria assistita nei confronti del sodalizio che si era reso inadempiente malgrado avesse promesso di adempiere con precedente lettera del 7.5.2011.

Al contempo, con la medesima raccomandata si chiedeva alla Fipav di sanzionare il comportamento dell'affiliata.

Effettivamente, per il tramite del proprio legale, in data 7.5.2011 il sodalizio aveva rassicurato l'atleta che presto avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto, scusandosi per il ritardo dovuto a momentanee difficoltà economiche.

Ciò malgrado, la G.S.Fo.Co.L. Volley Legnano non dava seguito a tale promessa, tanto che agli atti risulta un'ulteriore diffida del legale dell'atleta datata 30 luglio 2011.

In limine litis, in data 18.12.2012, la G.S.Fo.Co.L. Volley Legnano faceva pervenire a questa Commissione una propria nota difensiva a firma del presidente Maurizio Vigolo, con la quale comunicava che la 10^a e ultima rata (euro 1400,00) era stata congelata come da accordi presi con il procuratore dell'atleta a seguito di comportamenti scorretti della stessa nei confronti del sodalizio (uso improprio dell'appartamento messo a disposizione dalla società, riconsegna dello stesso in condizioni igieniche inaccettabili, assenza ingiustificata dell'atleta agli allenamenti). Ad ogni buon conto, si rappresentava a questa Commissione di aver chiesto al legale dell'atleta le modalità per eseguire il pagamento richiesto, come da missiva (priva di data) che si allegava alla stessa nota difensiva.

Ritiene questa Commissione che il sodalizio incolpato abbia sicuramente contravvenuto al generale dovere di comportarsi secondo lealtà e probità sportiva (art. 9, comma 1, art. 17, comma 3, Statuto FIPAV, art. 2, comma 2, RAT). Invero, dopo essersi riconosciuto debitore di quanto richiestogli e averne promesso il pagamento, con ciò suscitando l'affidamento dell'atleta circa il buon esito della vicenda, il sodalizio non faceva fede alla propria parola. Anzi, l'eccezione di inadempimento, che non risulta essere stata mai sollevata alla controparte, e che per la prima volta è stata posta a sostegno della propria difesa, non già in fase istruttoria, ma innanzi a questa Commissione, non fa che corroborare il convincimento che quella promessa di assolvere il proprio debito non sarebbe mai stata onorata.

E' per questo che il comportamento del sodalizio incolpato deve essere censurato, non essendo da solo sufficiente il fatto di non aver adempiuto alla prestazione economica. Ciò, non solo in considerazione della natura ancora dilettantistica della FIPAV, ma anche in ragione di quello che ad avviso di questa Commissione sembra il reale significato di quanto oggi sancisce l'art. 2 del Codice di regolamento sportivo del Coni, secondo il quale "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo

devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". In effetti, dallo stesso tenore letterale della norma, l'inadempimento della prestazione deve essere connotato da quel *quid pluris* che di per sé sarebbe sufficiente ad integrare la violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva. L'inadempimento della prestazione economica deve essere segnato da una particolare scorrettezza o addirittura malafede al punto di essere comunque scorretto anche dal punto di vista della lealtà sportiva.

Nel caso di specie, il sodalizio incolpato non si è limitato a non corrispondere quanto dovuto all'atleta, ma ha posto in essere comportamenti comunque sportivamente scorretti rilasciando false promesse di adempiere la propria prestazione al punto di ingenerare nella controparte l'affidamento circa il buon esito della vicenda.


Alla responsabilità del sodalizio consegue ex art. 55, comma 2, R.G., quella del suo legale rappresentante, Sig. Maurizio Vigolo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale ritiene accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati e per l'effetto dispone applicarsi nei confronti di **G.S.Fo.Co.L. Volley Legnano** la multa di € 100,00 e nei confronti di **VIGOLO Maurizio**, la sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

IL PRESIDENTE f.f.

Avv. Thomas Martone



Roma 16-01-2013